Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

30 maggio 2016

LA CORSA DEI sindaci: SCHIERATI 3.600 CANDIDATI

Urne aperte in 1.342 Comuni tra cui 7 capoluoghi di regione, 18 di provincia

I dati degli ultimi turni elettorali dicono che la passione politica degli italiani si sta via via spegnendo, ma i numeri delle liste suggeriscono il contrario. Domenica prossima si andrà al voto in più di 1.300 Comuni e nelle urne aperte nelle regioni a Statuto ordinario - oltre che in Friuli, Sicilia e Sardegna - si sfideranno più di 77mila candidati per agguantare uno dei 22.542 posti messi in palio dalla politica locale: in pratica, un candidato ogni 162 elettori.
Certo, non tutti ci sperano davvero. L'elenco sterminato dei politici locali e degli aspiranti tali, però, disegna una politica sul territorio estremamente articolata, che abbraccia tutte le età e i ruoli sociali e soprattutto si allontana dalla polarizzazione che caratterizza il dibattito nazionale. In tanta ricchezza, si aprono due falle: le donne in corsa sono ancora in netta minoranza e i senior sono più numerosi dei giovani.
A correre per la poltrona di primo cittadino sono in 3.602: 2.974 uomini e 628 donne. Il candidato sindaco medio, sulla base dei dati raccolti dal ministero dell'Interno - che tengono conto delle pronunce dei Tar nei confronti delle liste escluse, ma non dei verdetti del Consiglio di Stato - è un maschio cinquantenne. La media, naturalmente, è figlia delle situazioni più diverse. A Santa Maria Capua Vetere (Caserta) si incontra il candidato sindaco più anziano d'Italia, Elio Sticco, che a novembre compirà 89 anni e intanto guida la lista civica «Lo specchio». A Triggiano, in provincia di Bari, Claudio Campobasso ha invece appena compiuto i 18 anni indispensabili per tentare la corsa in testa alla lista del Partito comunista dei lavoratori.
In media, le candidate sono un po' più giovani dei loro colleghi maschi (48 anni contro 51), ma sono soprattutto pochissime: solo il 18% delle liste propone una donna alla guida del Comune, con il risultato che nemmeno dopo l'ondata dei rinnovi il panorama di genere dei primi cittadini riuscirà a scostarsi dal quadro attuale, in cui l'83,7% dei Comuni è amministrato da un uomo.
Decisamente più variopinto è il panorama delle liste e dei simboli che affolleranno le schede elettorali, non solo per il fatto che nelle grandi città i votanti dovranno destreggiarsi nella piegatura dei sempre più ampi lenzuoli di carta. Un segno nuovo dell'evoluzione dei partiti, che diventano più leggeri al punto da "staccarsi" dal terreno.
Nei Comuni medio-piccoli le insegne della politica nazionale si trasfigurano in versione locale oppure, ancora più spesso, lasciano campo libero alle liste civiche, spesso completamente slegate dai concetti di destra e di sinistra.
Su 4919 liste in gioco (i candidati sindaci possono essere ovviamente sostenuti da più liste) le civiche vere e proprie sono 3.794, cioè qualcosa più del 77%, e in altri casi sono i partiti o le coalizioni a darsi una coloritura civica.
La sigla nazionale più presente, allora, diventa quella dei Cinque stelle, anche per la forza del brand e l'assenza di alleanze, che domenica comparirà sulle schede di 230 Comuni. Il Pd in forma classica è presente invece solo 135 volte (ci sono poi 80 liste di centrosinistra in composizione varia), mentre Forza Italia sarà su 89 schede (ma ci sono 90 articolazioni del «centrodestra»), contro le 82 della Lega, alla quale si affiancano 25 Comuni in cui corre «Noi con Salvini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Antonello Cherchi
Francesco Nariello
Gianni Trovati
Valeria Uva

Focus città. Il record di Napoli con 1.500 consiglieri suddivisi in 41 raggruppamenti

L'avanzata delle liste civiche: ai partiti nazionali solo il 27%

C'è l'antipolitica, la rabbia,, la passione (anche calcistica) e ci sono anche centinaia di piccoli interessi locali nella valanga di liste civiche che ha contagiato anche i Comuni capoluogo al voto il 5 giugno.

E se a Roma ,per la prima volta, in questa tornata di amministrative sono assenti le classiche liste-civetta Forza Roma e Avanti Lazio, a Torino non manca invece il grintoso Forza Toro e a Bologna G.o.l. (acronimo di Giustizia, onore e libertà)

Qualcuno per farsi capire meglio dai proprio concittadini ha scelto il dialetto. A Napoli tra i sostenitori di De Magistris spicca il movimento Ce simme sfasteriate, espressione sconosciuta fuori Regione e anche difficilmente traducibile. Il termine "sfateriate" rimanda a un sentimento misto di rabbia, stanchezza e disillusione. Segue nello stesso apparentamento politico e linguistico, il Mo! Napoli autonoma, quasi a voler indicare il passo successivo (replicata a Caserta con Mo c'è speranza) . Sulla scia della tendenza nazionale, anche nei 18 capoluoghi di provincia al voto domenica prossima le istanze del territorio prevalgono rispetto a quelle dei partiti nazionali: su 344 liste censite nelle città medie, da Benevento a Villacidro (si veda il grafico in alto) ben 219, ovvero due su tre sono espressione di movimenti cittadini portatori di istanze locali.

Il simbolo della crisi dei partiti tradizionali - almeno in campo cittadino - è proprio il Comune sardo di Villacidro: qui, si sfidano solo quattro liste, tutte civiche, senza alcun richiamo ai simboli di partito.

Spesso poi la lista richiama anche nel nome obiettivi minimi: a Trieste, ad esempio, è nata No Ferriera, per la chiusura dell'impianto siderurgico di Servola. Non mancano poi gli schieramenti che occhieggiano a nomi e simboli più famosi: tra gli altri, il Grillo Parlante a Roma e, sempre nella Capitale, la Lega centro con Giovanni (e non Matteo) Salvini.

Altre volte, invece, la lista civica si presenta fin dal simbolo «congiunta» con i partiti politici tradizionali e a sostegno dei loro candidati. Anche in questo caso con qualche super affollamento: a Cagliari il sindaco uscente Massimo Zedda è appoggiato da 11 liste, mentre a Napoli Luigi De Magistris ne ha dalla sua ben 12.

Nelle città medio piccole, comunque, l'affollamento di liste e candidati aspiranti a un seggio in consiglio comunale si fa davvero sentire: a Cosenza il manifesto elettorale riporta 938 nomi (ed è record), uno ogni 780 abitanti, sparpagliatoi su 30 liste. Quasi il doppio rispetto a Milano e solo tre in meno rispetto alla Capitale. Stessa lenzuolata anche a Latina dove, date le dimensioni della citta, il rapporto si riduce a un aspirante alla poltrona ogni 131 abitanti.

Imbattibile, però, resta il primato di Napoli. Nella città partenopea, dopo la tornata di esclusioni e riammissioni dellla magistratura, gli elettori dovranno destreggiarsi tra ben 41 liste, più o meno equamente distribuite tra 23 civiche e 18 riconducibili a partiti politici nazionali.

E poiché ognuno cerca di riempire il proprio elenco con il massimo dei candidati, per racimolare anche poche decine di preferenze in più, il risultato è che sul manifesto partenopeo devono trovare spazio stavolta oltre 1.500 candidati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu e Tasi, le insidie verso l'acconto

Le nuove regole su case in comodato, terreni e affitti calmierati si incrociano con le delibere locali

L'esenzione di quasi 20 milioni di prime case allenta la pressione fiscale sul mattone, ma non elimina le insidie per il pagamento dell'acconto Imu e Tasi, in scadenza il prossimo 16 giugno.
Per legge la prima rata – che è pari al 50% dell'imposta annua – va pagata facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni deliberate dai Comuni per il 2015. Ma anche quest'anno sono pochi i proprietari che potranno limitarsi a "ricopiare" il modello F24 o il bollettino postale compilati per lo scorso 16 dicembre. Intanto, in tutte le città che l'anno scorso hanno aumentato il prelievo, il saldo è stato superiore al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, a causa del conguaglio. Inoltre, anche dove le aliquote sono ferme da tempo, non è detto che siano rimaste immutate le condizioni di utilizzo dell'immobile o le regole a cui fare riferimento.

Prime case e «assimilazioni»

Partiamo dalle case "assimilate" alle abitazioni principali. Quest'anno, l'assimilazione regala l'esenzione dalla Tasi, e vale in media 220 euro di risparmio d'imposta, prendendo in esame la rendita-tipo delle prime case (625,58 euro) e l'aliquota media applicata nel 2015 dai Comuni italiani (2,09 per mille). Potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'ex dimora coniugale assegnata dal giudice nell'ambito di una separazione.
Il perimetro delle abitazioni assimilate, però, è cambiato molte volte negli ultimi anni, tra parificazioni di legge e decisioni dei sindaci. Dal 2016 sono automaticamente eliminate le assimilazioni delle case concesse in comodato ai parenti di primo grado, decise nel 2015 da circa 1.700 Comuni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 maggio). Di conseguenza, chi l'anno scorso ha pagato la Tasi su questi immobili come se si trattasse di prime case, quest'anno dovrà utilizzare le aliquote generiche dell'Imu (ed eventualmente della Tasi) che il Comune applica agli «altri fabbricati», oppure quelle specifiche previste per le case in prestito. Dopodiché, il proprietario dovrà verificare se la base imponibile può essere ridotta del 50% applicando l'agevolazione nuova di zecca introdotta nel 2016 per legge in tutti i Comuni. La differenza per i proprietari delle oltre 900mila abitazioni in comodato non è da poco, perché oltre agli importi cambiano anche i codici tributo da usare nel modello F24.

Affitti e terreni agricoli

In alcune situazioni il calcolo dell'acconto cambia perché è cambiata la disciplina di legge. Succede con le case affittate a canone concordato, per le quali la legge di Stabilità 2016 ha introdotto uno sconto del 25% che può essere applicato fin dal 16 giugno. Ma succede anche con i 60 milioni di particelle catastali contenenti terreni agricoli, per i quali quest'anno si torna alla classificazione della circolare 9/1993 (che di fatto esenta molti terreni di collina), con in più l'esenzione per tutti terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, anche se situati in pianura.

Le decisioni dei Comuni

Anche dove la normativa e le condizioni di utilizzo sono rimaste invariate, un'occhiata alle delibere comunali conviene darla (la fonte ufficiale è il sito delle Finanze, *www.finanze.it*). È la situazione, tra l'altro, degli oltre 11 milioni di case che non sono utilizzate come abitazione principale, né date in affitto o in uso gratuito. Se il Comune avesse deciso un aumento, il rincaro è comunque "congelato" per il 2016 e può essere ignorato (con la sola eccezione degli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto). Se invece ci fosse una riduzione d'aliquota, il contribuente potrebbe scegliere di approfittarne fin da subito, calcolando una prima rata pari al 50% del "nuovo" prelievo. Altra possibilità è quella di pagare tutto il 16 giugno, confidando sul fatto che le aliquote quest'anno non potranno vedere altri aumenti: una chance interessante, ad esempio, per chi possiede solo la prima casa (ora esente) e qualche terreno agricolo che genera imposte ridotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/calcoloimu
Il calcolatore per Imu e Tasi
con la possibilità di stampare
il modello F24 per i pagamenti

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Dai mutui ai consumi i livelli pre-crisi sono ancora lontani

Dal panel di 14 indicatori emerge che il recupero rispetto al 2007 sta avvenendo molto lentamente

Lo stato di salute dell'economia italiana? È in via di miglioramento ma rimarrà gracile nei prossimi anni, con un ritorno ai livelli pre-crisi solo a metà degli anni 2020. Lo scrive nero su bianco il Fondo monetario internazionale nel suo ultimo bollettino medico. Mancano dunque una decina d'anni per poter dire di aver decisamente voltato pagina.
Ma quanto siamo distanti dalla méta? Il Sole 24 Ore ha raccolto 14 indicatori per trovare una risposta alla vigilia della Relazione annuale della Banca d'Italia e dell'aggiornamento sul mercato del lavoro in arrivo dall'Istat. Osservando i momenti più bui attraverso la lente delle famiglie il punto più basso è stato toccato, a seconda dell'indicatore considerato, tra il 2010 e il 2013. Poi, gradualmente e con tempi diversi, è iniziata la risalita, anche se resta ancora molto da fare, soprattutto sul fronte della domanda interna e delle attività produttive.

Pil e mercato del lavoro

Cartina di tornasole della ricchezza del Paese è il valore del Pil pro capite: oggi ammonta a 25.479 euro, un livello ben distante dai 28.699 del 2007, data a partire dalla quale è iniziata una progressiva discesa con il punto più basso toccato nel 2014 e con un divario record tra Nord (oltre 30mila euro per abitante) e Sud Italia (al di sotto dei 17mila). Tra l'area più ricca, la provincia autonoma di Bolzano, e la più povera, la Calabria, nel 2014 la distanza è stata di oltre 20mila euro.
Una frattura che si riflette anche sul mercato del lavoro: se dal 2007 al 2015 il totale di occupati è sceso di 430mila, il Sud ne ha persi ben 516mila, mentre il Settentrione appena 90mila e il Centro ne ha "guadagnati" 177mila.
In generale, l'anno migliore è stato il 2008, quando gli occupati veleggiavano oltre i 23 milioni, quota destinata a scendere per effetto della crisi finanziaria fino al 2010. Dopo c'è stata una fase di ripresa "frenata":?la platea di lavoratori ha oscillato intorno ai 22,5 milioni, senza mai recuperare quanto perso prima.
La "seconda crisi" ha ristretto poi ulteriormente le fila della forza lavoro:?oggi, rispetto all'annus horribilis 2013 (22,2 milioni di occupati), la situazione è in leggera ripresa, anche per effetto degli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato degli ultimi anni.
Ma il quadro resta a tinte fosche, soprattutto per i giovani, e per tornare ai livelli del 2008 all'appello manca mezzo milione di occupati. Domani l'Istat ci dirà se la timida ripresa dei primi tre mesi del 2016 (+17mila occupati) sarà confermata o meno sul primo quadrimestre dell'anno.

I conti delle famiglie

Se si fanno i conti in tasca alle famiglie la distanza rispetto ai livelli pre-crisi è ampia sul fronte dell'indebitamento. Oggi, rispetto al 2007, lo stock di passività accumulate vale oltre 900 miliardi, il 10% in più, con il momento più critico nel 2011, quando è stata raggiunta quota 928 miliardi, il record di sempre. Qualche spiraglio di luce è invece arrivato dagli asset finanziari: complice la ripresa dei mercati il valore del portafogli dei risparmiatori italiani è oggi a un soffio dei 3.900 miliardi del 2007. I dati si fermano al 2014 ma promettono bene anche quelli sul 2015, un anno caratterizzato dalla buona performance di Piazza Affari.
La strada è in salita sul fronte dei consumi: la spesa media delle famiglie resta al di sotto dei valori pre-crisi e spicca il calo dei beni durevoli (elettrodomestici, mobili, auto) scesi da 89,7 miliardi del 2007 a 72,3, anche se rispetto al 2013 c'è stato un recupero del 9 per cento. A calare è stato anche il numero di auto immatricolate (-37% in otto anni), con un

rimbalzo nel 2014 e 2015, e il consumo di benzina e di gasolio (-19%).

La casa e i finanziamenti

Se invece il termometro per misurare il grado di ripresa è la casa, tradizionale bene rifugio per gli italiani, qualche timido segnale positivo non manca. Nel 2015 rispetto al 2007 le compravendite sono state circa la metà, ma rispetto al minimo del 2013 (403mila unità) la crescita è stata dell'11 per cento. Hanno giocato a favore il calo dei prezzi e le condizioni più vantaggiose dei mutui grazie ai tassi ai minimi storici. Le erogazioni di prestiti ipotecari hanno già raggiunto i livelli pre-crisi. Lo scorso anno, secondo l'Abi, le banche hanno prestato alle famiglie 49,8 miliardi per comprare casa, superando i 47,4 miliardi del 2007. Bisogna però considerare che circa un terzo di questi mutui è stato rappresentato da surroghe, ovvero da contratti che hanno sostituito altri contratti a condizioni più vantaggiose (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 febbraio). Anche il credito al consumo, dopo la caduta dei primi anni di crisi, ha cambiato marcia dal 2014 in poi: nel 2015 sono stati concessi 52,2 miliardi di prestiti (rispetto ai 59,8 del 2007) con i primi tre mesi del 2016 in crescita di oltre un quinto sullo stesso periodo del 2015, secondo Assofin.

Non sempre, però, un miglioramento rispetto al periodo che ha preceduto gli anni bui è indizio di ripresa. Prova ne è la fotografia scattata da Infocamere sui protesti: -64% lo scorso anno rispetto al 2007. La frenata dei "pagherò" scoperti sembra però riflettere, secondo l'Associazione delle Camere di commercio, «la persistente prudenza degli italiani nell'accettare ulteriori impegni di pagamento». Anche perché sul fronte degli arretrati di pagamento, tra bollette e rate di vario tipo nel 2015 l'importo medio che le società di recupero crediti devono rintracciare è il doppio rispetto al 2007. Qui la distanza dal periodo precedente la crisi anziché ridursi si amplia di anno in anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Barbieri

Chiara Bussi

Gli anni dell'euro. L'andamento del Pil pro capite dal 2001: solo Cipro, Grecia e Italia sono sotto i valori di partenza

L'Unione fa la crescita (ma non per tutti)

Se si considerano gli ultimi 15 anni e se si tiene conto della grave crisi iniziata nel 2008 non si può dire che l'appartenenza all'Unione europea abbia ostacolato la crescita economica. Tra il 2001 e il 2015 il complesso dei Paesi che oggi fanno parte della Ue ha visto il Pil pro capite aumentare del 12,4 per cento. Purtroppo, però, nel 2015 vi sono stati tre Paesi che hanno avuto un Pil pro capite inferiore a quello del 2001: Cipro, Grecia e Italia. Il calo maggiore è proprio quello del nostro Paese: nel 2001 il Pil pro capite era di 27.800 euro ed è sceso a 25.500 nel 2015 con un calo dell'8,27 per cento. A ciò si aggiunge che il dato italiano nel 2001 era sopra la media Ue del 18,8%, mentre nel 2007, cioè nell'anno che ha preceduto la grande crisi, lo scarto positivo si era ridotto al 9,5% e nel 2015 il divario è diventato addirittura negativo (-3%).

Il 2001 non è un anno scelto a caso, perché è quello che ha preceduto l'introduzione dell'euro. Il Pil italiano negli anni 90 del secolo scorso ha avuto una crescita contenuta, perché per "centrare i parametri di Maastricht" si è adottata una politica economica che ha sacrificato lo sviluppo in vista degli obiettivi fissati per entrare nell'euro. Ottenuto questo risultato, l'Italia è passata dal gruppo dei Paesi con Pil superiore alla media Ue a quello dei Paesi con Pil al di sotto della media. Destino, questo, che non è toccato a nessun altro Paese dell'Unione, anche perché gli altri due Stati che nel 2015 hanno registrato un Pil pro capite al di sotto del livello del 2001 - Grecia e Cipro - facevano già parte nel 2001 del gruppo con Pil pro capite inferiore alla media Ue e hanno visto la loro situazione peggiorare in termini assoluti, meno comunque di quella dell'Italia (per Cipro il calo tra 2001 e 2015 è dell'1,44% e per la Grecia del 6,59% contro l'8,27% dell'Italia).

I Paesi che hanno tratto maggiori benefici in termini di crescita percentuale del loro Pil pro capite tra il 2001 e il 2015 sono stati soprattutto quelli dell'Est Europa, che hanno beneficiato dell'entrata nell'economia di mercato innescata dalla caduta del Muro di Berlino.

Particolarmente interessanti, però, sono i dati di big come Germania, Regno Unito e Francia. Per la Germania lo scarto positivo dalla media era del 25,6% nel 2001, si era marginalmente ridotto nel 2007 (22,5%) ed è salito al 29,7% nel 2015. Per il Regno Unito lo scarto era del 15% nel 2001, è passato al 16,4% nel 2007 e al 17,5% nel 2015. Entrambi i Paesi hanno visto dunque migliorare la loro posizione. Non così per la Francia, che nel 2001 aveva uno scarto positivo dalla media Ue del 26,1%, sceso al 20,2% nel 2007 e al 19,6% nel 2015. La posizione della Francia è dunque peggiorata, ma in termini assoluti il Paese resta comunque saldamente nel gruppo di Stati con Pil pro capite superiore alla media Ue.

Ben diversa la situazione dei Paesi mediterranei. In quest'area solo l'Italia aveva nel 2001 un Pil pro capite superiore alla media Ue, ma nel 2015 è scesa sotto. Gli altri quattro Paesi mediterranei erano già sotto la media nel 2001 e hanno visto la loro posizione peggiorare decisamente, anche se meno dell'Italia. Lo scarto negativo è passato tra il 2001 e il 2015 dal 5,6% al 12,2% per la Spagna, dal 29,9% al 36,9% per il Portogallo, dal 10,7% al 21,7% per Cipro e dal 22,2% al 35,4% per la Grecia. Per l'area mediterranea non si può certo dire che la presenza nell'Unione abbia contribuito ad attenuare il divario e per l'Italia vi è l'aggravante del passaggio dall'area più ricca a quella meno ricca.

Certo, il nostro declino economico non è interamente imputabile all'entrata nell'euro. I mali italiani sono ben noti: la giungla istituzionale, con i suoi sistemi di poteri, contropoteri e diritti di veto, è un fortissimo ostacolo all'efficienza del sistema; la corruzione è giunta a livelli tali da far rendere assolutamente necessaria una rifondazione del Paese e molte altre remore ostacolano lo sviluppo. Resta comunque un dato di fatto che la presenza nella Ue e l'adozione dell'euro non hanno frenato il declino economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Primo Quagliano

Beatrice Selleri

IMPRESA E TERRITORI Il Sole 24 Ore lunedì 30 MAGGIO 2016

Digital divide. Le società private possono avere un ruolo nel facilitare la diffusione delle tecnologie nei Paesi più arretrati

Internet per tutti: istruzioni per l'uso

Nel mondo ancora 4 miliardi di persone senza la Rete: i progetti per diffonderla

Una Sim card per abbattere le disuguaglianze tra uomo e donna. Succede in India, l'idea è venuta a Uninor, sussidiaria del colosso norvegese delle telecomunicazioni Telenor. Fino al 2014, erano pochissime le donne, nelle campagne indiane, ad avere accesso a un telefonino. Poi è arrivato il progetto Sampark: anziché singolarmente, le Sim card venivano vendute a due a due ma con lo stesso numero, una per il capofamiglia e l'altra per la sua consorte. La ritrosia culturale dei mariti indiani a "concedere" il telefonino alle compagne è stata vinta: cinque mesi dopo il lancio, le Sim di Uninor avevano già registrato un aumento del 30% della quota di mercato locale. Un guadagno per la compagnia telefonica, certo, ma anche per le donne del Paese.

L'inclusione sociale passa anche attraverso le nuove tecnologie. Ma la disponibilità delle apparecchiature e delle connessioni non è ancora appannaggio di tutti: secondo la World Wide Web Foundation, nel mondo ci sono ancora 4 miliardi di persone che non hanno accesso a Internet. Il 55% della popolazione mondiale. I governi e le istituzioni internazionali hanno senza dubbio un ruolo, in tutto questo. Ma non è detto che anche le compagnie private non possano fare la propria parte, con un doppio vantaggio, appunto: proprio, e delle popolazioni più svantaggiate.

Nel suo ultimo *white paper* intitolato "Internet for all" il World Economic Forum, con l'aiuto del Boston Consulting Group, ha raccolto un po' di buone pratiche in giro per il mondo. In India ad esempio, oltre al progetto Sampark di Uninor, un'interessante iniziativa è stata realizzata dalla Pepsi che, d'accordo con la società di pagamenti elettronici su telefonino Freecharge, per un certo periodo ha offerto accesso Internet gratuito e senza limiti a chi acquistava i suoi soft drinks.

In Myanmar Ericsson, con il patrocinio nel ministero dell'Istruzione, ha lanciato il programma Connect to Learn, che ha già fornito a oltre 20mila studenti le tecnologie necessarie per connettersi alla rete. In Cina - dove Internet è una realtà diffusa nelle grandi metropoli, ma non certo nelle remote campagne dell'Ovest - il gigante dell'e-commerce Alibaba si è inventato il piano "Coltivare un milione di talenti in un migliaio di college in un centinaio di città" con l'obiettivo di formare oltre un milione di persone a un utilizzo avanzato della rete, per poi proporgli un lavoro come esperti di export online.

Anche il costo di un telefonino, a certe latitudini del mondo, può diventare proibitivo. Secondo l'A4AI (Alliance for affordable Internet) in 51 Paesi il costo di una linea internet fissa è ancora pari al 40% dello stipendio medio mensile di un lavoratore. Troppo. Ecco perché sono utili iniziative commerciali come quella di Intex Technologies in India, ad esempio, che ha messo sul mercato uno smartphone Firefox a soli 33 dollari. Mentre la start-up Jana ha fatto un accordo con la piattaforma mCent per offrire traffico internet gratuito in cambio della disponibilità degli utenti a "sopportare" un po' di app e messaggi pubblicitari. Con queste modalità Jana ha già accordi con oltre 300 operatori mobile di 93 Paesi, molti dei quali in via di sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micaela Cappellini

PRIMA PAGINA Il Sole 24 Ore lunedì 30 MAGGIO 2016

Attività produttive. I nodi da sciogliere dopo le sentenze delle Sezioni unite per studi associati e per collaboratori esecutivi

L'Irap ancora in debito di risposte

Resta da chiarire la rilevanza dei compensi percepiti da amministratori e sindaci di società

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto tre rilevanti problematiche sorte in merito al requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap ma altre restano ancora in attesa di una soluzione, che si auspica possa pervenire dal legislatore.

Medicina di gruppo

Le sentenze 7291 e 9451 del 2016 sono state favorevoli ai contribuenti e hanno stabilito che non sono tenuti a pagare il tributo regionale i medici convenzionati con il Ssn che esercitano in forma associata l'attività di medicina di gruppo e tutti i contribuenti che si avvalgono di un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Ciò sempre che, naturalmente, non sussistano altri requisiti rilevanti ai fini impositivi, quale, ad esempio, l'utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

L'ambito soggettivo di applicazione della prima sentenza è circoscritto ai medici convenzionati, per i quali l'attività di gruppo non è stata considerata rilevante in quanto non equiparabile a quella delle associazioni professionali.

Collaboratori unici

La seconda sentenza riguarda, invece, tutti i contribuenti che impiegano un solo dipendente o collaboratore, anche non occasionale, che non svolga mansioni tali da potenziare l'attività del contribuente. Il presupposto impositivo non è, pertanto, configurabile se sono svolte attività «generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato», quali quelle di segreteria, infermieristiche e di pulizia dei locali. Tale sentenza riguarda, oltre agli artisti e professionisti, anche «le figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza» della stessa Corte e cioè gli agenti, i rappresentanti e i promotori finanziari nonché i piccoli imprenditori (artigiani, piccoli commercianti ecc.).

Società semplici

La sentenza 7371/2016 si è, invece, espressa a favore dell'Erario, sancendo il principio che l'attività esercitata dalle società semplici e dalle associazioni professionali costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta, trattandosi di soggetti «strutturalmente organizzati». La prevalente giurisprudenza della Corte aveva, invece, precedentemente affermato che gli associati avrebbero potuto dimostrare che non si erano avvalsi reciprocamente della collaborazione e delle competenze professionali nonché della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze.

Gli aspetti ancora controversi riguardano, innanzitutto, le attività degli amministratori e dei sindaci di società, i cui proventi per la Cassazione non vanno assoggettati all'Irap anche se i contribuenti si avvalgono di un'autonoma organizzazione per lo svolgimento della loro attività professionale. L'agenzia delle Entrate ha affermato, invece, il contrario perché tali proventi concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

Risulta, altresì, difficoltoso individuare con precisione i criteri per stabilire l'eventuale rilevanza degli immobili strumentali. La Suprema corte ha affermato, a partire dalla ordinanza 23155/2010, che «il possesso di un modesto studio» significa avvalersi di un «bene strumentale non eccedente il minimo» e che la commissione di merito avrebbe dovuto accertare se lo stesso «per la sua ubicazione e dimensioni potesse essere considerato valore di bene strumentale minimale». Si tratta di un principio giusto ma di difficile applicazione pratica e appare auspicabile un intervento normativo che stabilisca che il possesso o la detenzione di un immobile strumentale non configura il presupposto impositivo e che in caso di utilizzo di più di uno studio o sede è possibile di dimostrare che non sussiste un'autonoma organizzazione, come riconosciuto in alcune sentenze di legittimità.

Vanno, infine, risolti i contrasti in atto tra l'Agenzia delle entrate e la Cassazione in merito alla rilevanza del valore dei beni strumentali e all'erogazione di compensi a terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di
Gianfranco Ferranti

Reddito d'impresa. I giudici applicano retroattivamente il decreto internazionalizzazione sulle cessioni di immobili e aziende

Plusvalenze senza automatismi

Per la Cassazione il valore accertato o definito per il registro non si estende a Ires e Irap

Stop (retroattivo) agli accertamenti sulle plusvalenze da cessione di immobili e aziende, quando sono fondati solamente sulla presunzione che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro corrisponda all'importo incassato dal venditore.

A definire come «non più sostenibile» questa presunzione (finora prevalente nella giurisprudenza della Suprema corte) è la stessa Corte di cassazione, con le due pronunce 6135 del 30 marzo e 7488 del 15 aprile.

Le nuove norme

Il cambio di direzione si deve all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 3, del Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione). Secondo la nuova norma, le diverse disposizioni che, nel Tuir e in ambito Irap, fanno riferimento a ricavi o plusvalenze (conseguiti da imprese o soggetti non imprenditori) devono interpretarsi «nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro» o delle imposte ipotecaria e catastale.

La natura interpretativa della disposizione (evidenziata anche dalla relazione di accompagnamento) è stata affermata anche dalle due pronunce della Suprema corte, che hanno applicato la disposizione del Dlgs 147 a due accertamenti notificati una decina di anni fa.

Del resto, l'intento del legislatore era proprio quello di evitare che una presunzione fondata su presupposti assai discutibili ponesse il contribuente in una posizione processualmente molto difficile, a seguito dell'inversione dell'onere probatorio, il quale, invece, soprattutto in questo tipo di accertamenti, dovrebbe restare inderogabilmente a carico dell'amministrazione finanziaria.

Le ragioni del cambio

La giurisprudenza del tutto prevalente, almeno per quanto riguarda quella di legittimità, aveva finora seguito un percorso contrario, legittimando il "passaggio diretto" del maggior valore accertato (e talvolta definito) nell'ambito dell'imposizione indiretta al comparto dell'imposizione diretta, dove veniva trasformato in maggiori ricavi o maggiori plusvalenze, che spettava al contribuente dimostrare di non aver percepito. Prova quanto mai diabolica, che traslava a tutto tondo nel contenzioso relativo alle imposte dirette elementi sulla quantificazione del "valore" del bene compravenduto che non gli sono propri.

Le presunzioni originano da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Nel caso di specie, il fatto noto avrebbe dovuto essere rappresentato dal maggior valore accertato (e, a volte, definito) ai fini dell'imposta di registro. È, tuttavia, comune esperienza che tale valore è tutt'altro che un «fatto noto», in quanto determinato dall'agenzia delle Entrate ricorrendo a stime e approssimazioni. Neppure l'intervenuta definizione di questo valore con l'acquirente può attribuire ad esso alcuna certezza, poiché generalmente tale definizione si realizza per motivi completamente differenti dalla fondatezza della stima operata dalle Entrate. Le imposte indirette sul (presunto) maggior valore sono, infatti, decisamente più basse di quelle dirette, per cui la convenienza dell'acquirente a rifiutare un accordo con l'Agenzia (nelle varie forme dell'accertamento con adesione, della mediazione e della conciliazione) e intraprendere un contenzioso è, molto spesso, nulla. Senza, poi, considerare le ipotesi in cui l'acquirente lascia trascorrere invano i termini per

ricorrere perché fallito o, comunque, insolvente e non interessato a difendersi. Far sorgere da simili situazioni un inversione dell'onere probatorio a carico del venditore costituiva un orientamento che, per quanto radicato nelle pronunce di Cassazione, era oggetto di fortissime critiche in ambito dottrinale, molto spesso accolte dai giudici di merito.

I riflessi sui giudizi in corso

Il cambio di rotta della Cassazione (indotto dal legislatore) ha come conseguenza che in tutti i procedimenti pendenti acquisirà rilevanza la motivazione addotta dagli uffici per fondare la pretesa di tassare un maggior corrispettivo. In particolare:

laddove l'unico elemento sia costituito dal maggior valore derivante dall'accertamento operato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipocatastali, l'atto è da annullare, non potendo essere introdotti nuovi motivi, ulteriori rispetto a quelli rappresentati al contribuente in sede di accertamento;

ove, invece, l'ufficio abbia giustificato l'accertamento con il richiamo ad altri elementi, il giudizio proseguirà per valutare la fondatezza di tali presupposti. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di questi fattori:

l'importo del mutuo contratto dall'acquirente;

lo scostamento di prezzo tra preliminare e atto di cessione;

i prelievi bancari operati dagli acquirenti nelle immediatezze della vendita;

il prezzo praticato per cessioni di beni similari;

l'antieconomicità della cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

Giorgio Gavelli

Il caso contrario. Le ricadute tra i processi

Il giudicato favorevole si riflette nella lite sulle imposte dirette

L'elemento presuntivo dell'accertamento di un maggior valore del bene compravenduto nell'ambito dell'imposizione indiretta non ha alcun effetto ai fini Irpef, Ires o Irap quando viene autonomamente annullato per via giudiziaria. Con l'ordinanza 7651 depositata lo scorso 18 aprile, la Cassazione percorre un sentiero differente rispetto a quello delle pronunce 6135 e 7488/2016 (si veda l'altro articolo in pagina), per giungere, tuttavia, alla medesima conclusione.

In questa fattispecie l'ufficio aveva basato l'accertamento di una maggior plusvalenza in capo al venditore facendo riferimento a un maggior valore in precedenza accertato ai fini dell'imposta di registro, mantenendo, tuttavia, la propria pretesa anche quando tale ultima rettifica era stata dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato. Nonostante l'ordinanza in commento sia successiva alle altre due, in essa non viene richiamato l'articolo 5, comma 3, Dlgs 147/2015, il quale, a ben vedere, avrebbe consentito, come negli altri casi, di riconoscere l'infondatezza della pretesa dell'Agenzia per difetto di motivazione.

Tuttavia, accogliendo il ricorso del contribuente, la Corte di cassazione osserva che la caducazione dell'accertamento per le imposte indirette «elide, in radice, l'esistenza stessa dell'elemento presuntivo ai fini del reddito da plusvalenza». Anche perché, per giurisprudenza consolidata, il giudicato favorevole ottenuto da uno dei coobbligati (l'acquirente) si estende all'altro (il venditore), che ben può eccepirlo all'Agenzia, fatta salva l'irripetibilità di quanto già eventualmente versato a titolo definitivo.

La particolarità della sentenza sta nell'ampliamento che la Corte opera di questo concetto, ritenendo vincolante il giudicato favorevole nel registro ai fini del giudizio riguardante la pretesa sulle imposte dirette. Estensione corretta ma che va "confinata" al caso di specie, in cui l'ufficio aveva fondato la propria richiesta basandosi su un maggior valore rivelatosi inaffidabile anche nello stesso comparto impositivo in cui era stato eccepito.

Sarebbe, infatti, errato il ragionamento contrario, ossia pretendere di estendere un giudicato sfavorevole nell'imposta di registro nel procedimento riguardante l'accertamento della plusvalenza (o del maggior ricavo) nelle dirette. E ciò non solo perché le parti del processo sono differenti e i presupposti sostanzialmente diversi («valore normale» e «corrispettivo»), ma soprattutto perché, in particolare a seguito della norma interpretativa introdotta dal Dlgs 147/2015, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è mai presumibile soltanto sulla base del valore «anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONFINE INVALICABILE
Nei due procedimenti sono differenti sia le parti sia i presupposti, dal «corrispettivo» al «valore normale»

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 30 MAGGIO 2016

Reddito d'impresa. L'intreccio tra le agevolazioni e i riflessi a livello contabile

Patent box e bonus ricerca, spese a perimetro variabile

Le due misure premiano soggetti, investimenti e periodi diversi

È un incrocio da monitorare con particolare attenzione, quello tra il credito d'imposta per ricerca e sviluppo (R&S) e il patent box. Le due misure, da un lato, sono caratterizzate da un comune filo conduttore e, dall'altro, sono "consequenziali".

Il confronto tra i bonus

È indispensabile rilevare gli elementi comuni e le differenze. Iniziamo dalle caratteristiche comuni:

entrambi i provvedimenti si fondano sul principio fiscale della competenza "rafforzata" (articolo 109 del Tuir). In un caso e nell'altro, gli elementi da considerare, ai fini della determinazione del bonus sono estrapolati da quei costi e/o investimenti che rispettano le disposizioni sulla competenza fiscale, previste dall'articolo 109. Tale concetto, in base all'Action 5, rende ininfluente la suddivisione fra costo e investimento (nell'ambito della R&S e del nexus ratio) «dovendo considerare il costo e la spesa per l'intero importo»;

le agevolazioni spettano ai soggetti che abbiano non solo la disponibilità giuridica dell'intangibile, ma che abbiano anche effettivamente sostenuto i costi di ricerca inizialmente e/o che nel tempo abbiano poi implementato, con ulteriori investimenti, lo sviluppo dell'immateriale;

devono essere considerate solo quelle spese che, dal punto di vista fiscale, presentino le credenziali di deducibilità, ai fini delle imposte dirette. Sono, pertanto, esclusi quei costi oggettivamente indeducibili o che, per l'attività svolta, non siano inerenti all'attività (indeducibilità soggettiva);

in entrambi i casi, è richiesta la tracciabilità contabile dei costi. Infatti, da un lato l'individuazione dei costi richiamati per il credito R&S è indispensabile per effettuare il conteggio e dall'altro - a regime dal 2018 - il patent box richiederà l'adozione di adeguati sistemi di *tracking and tracing*. È il principio introdotto per il patent box dall'articolo 11 del Dm 30 luglio 2015, che richiede «un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile».

Passiamo ora ad analizzare i caratteri di discontinuità:

il credito d'imposta per R&S spetta solo per determinate categorie di costi, elencate in modo specifico dalla norma. Viceversa, il patent box presenta - specie nelle modalità di determinazione del reddito agevolabile – un perimetro più ampio, prevedendo solo alcuni casi di esclusione di componenti negative (ad esempio, i costi indeducibili);

il patent box è prerogativa esclusiva dei soggetti in contabilità ordinaria. Il che rappresenta una notevole differenza rispetto al credito d'imposta, aperto - come prevede la norma – a tutti soggetti, purché in regime di impresa;

ai fini del credito d'imposta non rilevano i costi indiretti sostenuti dall'azienda per lo svolgimento dell'attività mentre nel patent box questi ultimi devono essere considerati;

relativamente agli esercizi d'imposta da considerare per l'analisi dei dati, ai fini della R&S rileva il triennio fisso 2012-2014, mentre per il patent box è d'obbligo fare riferimento agli investimenti ricollegabili al triennio "mobile" antecedente a quello oggetto di osservazione per la determinazione del reddito agevolabile;

la territorialità e l'ubicazione delle attività svolte per R&S subiscono delle differenziazioni a seconda che si tratti di attività svolte extra o intra muros mentre, ai fini del patent box, questa "diversità" non assume alcuna rilevanza.

I profili contabili

Non va trascurato l'aspetto contabile. L'Oic 24 prevede il classamento delle spese per progetti non ancora completati nella voce «Immobilizzazioni in corso» (indicate al costo storico fino a quando non sia stato completato il progetto) e stabilisce che i costi non siano ammortizzabili finché i valori non vengano riclassificati alle rispettive voci di competenza. Al contrario, per entrambe le agevolazioni sono centrali il sostenimento e la competenza del singolo costo, a prescindere dal fatto che il progetto agevolabile sia stato completato o meno. Questa considerazione diviene ancora più rilevante con le modifiche introdotte dal 2016. Le nuove bozze dell'Oic 24 – in pubblica consultazione fino al prossimo 4 giugno – precisano che le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione o produzione, iscritte nella voce BI6, siano rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene, comprendendo sia i costi diretti sia quelli indiretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Stefano Mazzocchi

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 30 MAGGIO 2016

Crisi d'impresa. Il Tribunale di Livorno estende ai contributi previdenziali le indicazioni date per i crediti Iva dalla Corte di Giustizia Ue

Il concordato taglia le ritenute Inps

Un esperto deve accertare che il debito non avrebbe un trattamento migliore in caso di fallimento

Il concordato preventivo può prevedere il pagamento parziale delle ritenute previdenziali, se si accerta che il debito non possa essere pagato per intero in caso di fallimento. È la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Livorno (presidente Nannipieri, relatore Marinai) che, in un decreto dello scorso 13 aprile, estende ai contributi previdenziali le indicazioni date per i debiti Iva dalla Corte di giustizia Ue con la pronuncia del 7 aprile (causa C-546/2014).

La vicenda

Il procedimento ha avuto inizio con la proposta di concordato preventivo avanzata da una Srl. L'iniziativa prevedeva che non sarebbe stato pagato il residuo dei crediti previdenziali, dell'Iva e del credito privilegiato dell'Erario. L'agenzia delle Entrate si era opposta, ritenendo illegittima la falcidia; ciò in base all'articolo 182-ter, comma 1, della legge fallimentare (Rd 267/1942), secondo cui, «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».

La Corte Ue

Il Tribunale respinge l'opposizione dell'Agenzia, allineandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea del 7 aprile. I giudici dell'Ue si sono pronunciati sul rinvio pregiudiziale (previsto dall'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Ue) di un tribunale italiano, a cui un'impresa aveva presentato una domanda di concordato preventivo che ipotizzava il pagamento parziale dell'Iva. Il giudice del rinvio aveva chiesto se fosse ammissibile un concordato preventivo che proponesse il pagamento solo parziale del credito dello Stato relativo all'Iva; il quesito riguardava, in particolare, il caso in cui non fosse prevedibile, per quel credito, un pagamento maggiore in ipotesi di fallimento dell'impresa.

La Corte Ue ha ricordato che la procedura di concordato preventivo comporta che l'imprenditore insolvente liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Se i beni non sono sufficienti a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che il credito non avrebbe un trattamento più favorevole in caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato preventivo consente dunque «di accertare - si legge nella sentenza dei giudici europei - che, a causa dello stato di insolvenza dell'imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito Iva in misura maggiore».

Di conseguenza, l'ammissione del pagamento parziale di un credito Iva nell'ambito di una procedura di concordato preventivo «non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione». E dunque - ha concluso la Corte -, la normativa europea consente di interpretare la disciplina italiana nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di concordato preventivo «con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'Iva»; è necessario, però, che un esperto indipendente accerti che quel debito non riceverebbe un trattamento migliore in ipotesi di pronuncia di fallimento.

La conclusione del Tribunale

In base a queste premesse, il Tribunale di Livorno chiarisce che è venuto meno l'argomento che aveva portato la Cassazione (con la sentenza 14447/2014) ad affermare che l'intangibilità dell'Iva è di interesse comunitario e quindi sottoposta a vincoli. Lo stesso ragionamento, sostengono i giudici di Livorno, deve valere anche per i contributi previdenziali, visto che, tra l'altro, non hanno il rilievo europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la possibilità di "tagliare" l'Iva con il concordato preventivo. Ma soprattutto, il Tribunale giunge alla conclusione che «la non falcidiabilità di Iva e ritenute deve essere confinata nell'ambito della transazione fiscale».

La proposta di concordato è quindi omologata. Le spese di lite sono compensate, giacché «la decisione si fonda sulla recentissima sentenza» della Corte europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonino Porracciolo

Retribuzioni. Malattie, orari e fatturato tra gli indicatori ammessi

Premi di produttività solo con «variabile» e obiettivi raggiunti

Le condizioni per ottenere la detassazione

Dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» dell'avviso del decreto ministeriale Lavoro-Economia del 25 marzo 2016 (avvenuta il 14 maggio scorso), è opportuno tracciare il quadro applicativo della detassazione dei salari di produttività, reintrodotta dalla legge di Stabilità 2016.

Il provvedimento segna diversi tratti di discontinuità rispetto alle regole in vigore fino al 2014.

Le condizioni applicative

In primo luogo, i sistemi premiali devono essere regolati da intese collettive territoriali o aziendali (come richiesto dal comma 187, dell'articolo 1, della legge 208/2015), intendendosi come tali quelle stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Non valgono, dunque, accordi individuali plurimi.

L'altro elemento di novità risiede nell'articolo 2, del Dm del 25 marzo scorso, dove, al comma 1, viene fornita la definizione di "premi di produttività" suscettibili di far scattare l'imposta sostitutiva del 10% dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali: si identificano, infatti, nelle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. L'elemento che deve caratterizzare questi salari è proprio quello della "variabilità": non sembrano, perciò, essere conformi al dettato normativo accordi che prevedano erogazioni in misura fissa.

Vi è poi un'ulteriore condizione qualificante, richiesta dall'articolo 2 del provvedimento: i contratti collettivi in questione devono stabilire criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività. Pertanto, dovranno essere individuati sistemi oggettivi di reportistica, in grado di agganciare gli emolumenti ai risultati.

Si tratta di un punto importante che il datore di lavoro, anche nella sua veste di sostituto d'imposta, dovrà essere in grado di sostenere in occasione di eventuali accertamenti da parte dell'agenzia delle Entrate: peraltro, è bene sottolineare come – rispetto alle precedenti regolamentazioni della detassazione (quelle tracciate dal Dpcm del 19 febbraio 2014 e dal Dpcm del 22 gennaio 2013) dove l'agevolazione non era condizionata all'effettivo conseguimento dei risultati – nell'attuale sistema, la detassazione è attivabile solo se si raggiungono gli obiettivi individuati nell'accordo.

Gli obiettivi

I target vanno ricercati tra le materie elencate dal decreto: "redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi".

Rientrano, altresì, nel campo di applicazione dell'agevolazione le somme erogate a titolo premiale qualora il conseguimento degli obiettivi citati sia avvenuto attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro, purché l'innovazione non consista nel ricorso al lavoro straordinario ovvero qualora lo svolgimento del rapporto avvenga in declinazione di "lavoro agile", quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: in ogni caso, il raggiungimento dei parametri fissati deve risultare verificabile in modo oggettivo. Si potrebbe – ad esempio – ipotizzare l'adozione di un nuovo sistema di turnazione che consenta una maggior produttività, rendicontabile mediante appositi indici.

Infine, possono accedere alla detassazione quei contratti collettivi di secondo livello che stabiliscono erogazioni collegate a piani che prevedano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, per conseguire obiettivi di produttività (purché sempre misurabili).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di
Giampiero Falasca
Alessandro Rota Porta

La procedura. A livello nazionale

Accordo da firmare con i sindacati più rappresentativi

I datori di lavoro interessati ad estendere ai propri dipendenti i benefici della detassazione dei premi di risultato dovranno seguire un percorso specifico, definito in maniera puntuale dalla legge di Stabilità e dal successivo decreto ministeriale.
Questo percorso inizia con la stipula di un accordo collettivo sottoscritto a livello aziendale (firmato da azienda e rappresentanze sindacali aziendali oppure, ove esistenti, dalle Rsu) o a livello territoriale (firmato dalle associazioni datoriali e sindacali mediante le rispettive strutture provinciali o regionali).
Ma il beneficio fiscale potrà essere conseguito solo in presenza di un accordo firmato da associazioni e rappresentanze sindacali che siano espressione di organizzazioni dotate di rappresentatività comparativa a livello nazionale.
La legge di Stabilità e il decreto del ministero del Lavoro fissano anche i contenuti minimi che deve presentare l'accordo collettivo. Le intese sindacali dovranno, in particolare, contenere alcuni parametri specifici per misurare in concreto gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione conseguiti in azienda.
Questi criteri, secondo il decreto attuativo, possono essere diversi: aumento della produzione, risparmi connessi al migliore utilizzo dei fattori produttivi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi. Questo ultimo elemento può essere conseguito anche tramite la riorganizzazione dell'orario di lavoro (il decreto precisa che il riferimento riguarda l'orario normale, diverso dallo straordinario) oppure il ricorso al lavoro agile.
Viene dato spazio, quindi, anche allo smart working, la forma flessibile di lavoro che si caratterizza per una forte valorizzazione del risultato della prestazione, al posto dei tradizionali parametri del tempo e del luogo di svolgimento dell'attività.
Il richiamo al lavoro agile presenta, tuttavia, alcuni aspetti problematici, in quanto al momento questa fattispecie è in mezzo al guado: esistono accordi sperimentali che cercano di usare in maniera più flessibile le regole del telelavoro, da un lato, ma è in corso un processo di riforma legislativa finalizzato a dare autonomia normativa e concettuale al lavoro agile rispetto al telelavoro, che potrebbe cambiare in misura rilevante gli spazi di utilizzo dello smart working.
Negli accordi potranno trovare posto anche forme di partecipazione agli utili dei lavoratori, così come potranno essere definiti strumenti di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in tale ultimo caso, il tetto massimo del premio detassabile salirà fino a 2.500 euro). A titolo di esempio, questi strumenti potranno consistere in gruppi di lavoro composti da lavoratori e responsabili aziendali, finalizzati a migliorare innovare alcune aree o attività aziendali; tali gruppi di lavoro, tuttavia, non potranno limitarsi a svolgere un ruolo di consultazione, addestramento e formazione, ma dovranno consentire una partecipazione effettiva al processo decisionale.
Una volta firmati, gli accordi sul premio di risultato dovranno essere depositati entro 30 giorni con modalità telematica presso il ministero del Lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA